

Il futuro del percorso Ingresso in banca per titolari di un diploma di maturità BEM Informazione 4

1. Situazione iniziale

Cfr. l'informazione del 31 marzo 2011, l'informazione 2 del 30 settembre 2011 come pure l'informazione 3 del 19 marzo 2012 (tutte possono essere scaricate sotto www.swissbanking.org/bem-doku.htm).

2. Nuovo programma quadro BEM 2012

In estate 2012 è entrato in vigore il nuovo programma quadro BEM 2012, valido per i percorsi di formazione iniziati in questa data (www.swissbanking.org/bem). L'informazione 3 del 19 marzo 2012 ha informato in modo dettagliato sui principali cambiamenti.

Il nuovo programma quadro BEM 2012 contiene anche delle disposizioni specifiche per le future persone in formazione SMC nel percorso BEM, che hanno svolto la loro formazione scolastica secondo le nuove direttive di formazione SMC, valide per tutta la Svizzera, e che completano ora il loro attestato federale (AFC impiegato/a di commercio ramo S&A ev. con maturità professionale) attraverso un praticantato a lunga durata BEM.

Queste disposizioni specifiche sono state presentate anch'esse in dettaglio nell'informazione 3 del 19 marzo 2012.

3. Domande di implementazione SMC in BEM

a) Retrosceca

Dalla primavera 2012 sono stati svolti dei colloqui riguardanti diverse problematiche d'implementazione con la Conferenza delle direttrici e dei direttori delle scuole di commercio svizzera (CDSCS), come pure con diverse commissioni dei cantoni (commissioni e gruppi di lavoro della Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale CSFP), con l'obiettivo di trovare delle soluzioni d'implementazione il più possibile pratiche e semplici.

Nel frattempo la maggior parte delle rispettive decisioni sono state prese, e di conseguenza vi è chiarezza in relazione alle problematiche d'implementazione del percorso BEM con candidati SMC nel percorso BEM a inizio estate (2013) (secondo le nuove direttive di formazione SMC valide per tutta la Svizzera).

Ci teniamo a sottolineare di nuovo che la "Soluzione di equivalenza SMC Banca" è applicata unicamente ai candidati SMC che svolgono il loro praticantato a lunga durata in combinazione con il percorso BEM. Le banche che offrono ai candidati SMC un praticantato a lunga durata di un anno, non legato ad un percorso BEM, possono offrire lo stesso sulla base delle direttive di formazione (contenuti, obiettivi di formazione, procedura di qualificazione) del ramo S&A (cfr. www.igkg.ch → Ordinanza sulla formazione 2012).

b) Pro memoria: effetti temporali dei nuovi principi di formazione SMC per il percorso BEM

- I cantoni introducono i nuovi principi di formazione per SMC in momenti differenziati:
 - Start 2010 scuole nei cantoni AG, SH, GE, SZ, TI
(eccezione: SMC con maturità cantonale a Bellinzona),
FR (1 scuola), VD (1 scuola)
 - Start 2011 (altre) scuole negli altri cantoni

- Per il programma BEM questo significa che il reclutamento e la formazione di persone in formazione SMC fino e con inizio dei programmi BEM in primavera 2013 di principio non sono toccati da questi cambiamenti. I precedenti principi SMC (in particolare il promemoria III della CFMP sul conseguimento della maturità professionale commerciale) rimangono in vigore.
- Solo a partire dall'estate 2013, le nuove direttive SMC per il reclutamento e la formazione di persone in formazione SMC nel percorso BEM saranno rilevanti per le persone provenienti dal primo gruppo di scuole, e a partire dall'estate 2014 per tutte le persone in formazione SMC

c) Inizio praticantato

- Secondo i nuovi principi di formazione SMC, per le persone in formazione SMC nel percorso BEM generalmente il praticantato della durata di un anno inizia il 1° agosto. Di conseguenza anche l'inizio del praticantato BEM è fissato in questa data.
- Di principio la Commissione della formazione di base aziendale della CSFP appoggia, secondo decisione del 30 agosto 2012, una gestione flessibile dell'inizio del praticantato. Il praticantato regolato dal contratto di stage ufficiale ha però la durata di 12 mesi.

La Commissione della formazione di base aziendale di principio appoggia una gestione flessibile dell'inizio del praticantato. Il praticantato ufficiale dura 12 mesi ed è regolato dal contratto di stage ufficiale. Gli ulteriori 6 mesi (BEM) sono concordati secondo il diritto privato. Dopo 12 mesi si svolge l'esame finale e può essere consegnato l'AFC.

Estratto dal verbale della riunione della Commissione della formazione di base aziendale della CSFP del 30.8.2012
(traduzione)

- Raccomandiamo alle banche che necessitano uno spostamento dell'inizio del praticantato di accordarsi direttamente al momento del reclutamento di candidati SMC in combinazione con il percorso BEM con le autorità competenti dei Cantoni risp. delle scuole medie di commercio, riferendosi alla decisione della Commissione della formazione di base aziendale della CSFP del 30.8.2012.

d) Situazione contrattuale delle persone in formazione SMC nel percorso BEM

- Complessivamente servono 3 accordi in relazione alle persone in formazione SMC con percorso BEM:
 1. Ai candidati SMC in combinazione con BEM va applicato per il primo anno BEM il contratto di stage ufficiale (<http://www.lv.berufsbildung.ch/>) (cfr. a questo proposito anche la decisione della Commissione della formazione di base aziendale del 30.8.2012 al capoverso 3.c).
 2. Siccome il percorso BEM ha una durata di 18 mesi anche per i candidati SMC in combinazione con il percorso BEM, va concordato per l'intera durata dello stage oppure per il periodo rimanente dopo i primi 12 mesi un accordo complementare sulla base del diritto privato (cfr. a questo proposito anche la decisione della Commissione della formazione di base aziendale del 30.8.2012 al capoverso 3.c).
 3. Infine il rapporto tra le scuole medie di commercio (operatore della formazione di base ad impostazione scolastica FOS) e l'azienda di praticantato nel primo anno di praticantato, come pure le prestazioni dei contraenti, devono essere regolati da un contratto quadro tra l'azienda di praticantato e la scuola.
- A causa delle particolarità per le persone in formazione SMC nel percorso BEM, la Conferenza delle direttrici e dei direttori delle scuole di commercio svizzera (CDSCS) e l'Associazione svizzera dei banchieri hanno elaborato un contratto quadro modello, il cui utilizzo è raccomandato alle parti coinvolte. Il contratto quadro modello può essere scaricato sotto <http://www.swissbanking.org/bem-doku.htm>.

e) Richieste dei cantoni agli esperti che correggono i controlli del successo d'apprendimento (cfr. programma quadro BEM 2012, art. 6.6.2)

- La Commissione specializzata Procedure di qualificazione del CSFO conferma la decisione della sua sottocommissione, che i rispettivi esperti non sono tenuti a svolgere il corso IUFFP. I fornitori della formazione devono garantire che i loro esperti dispongono delle necessarie capacità (decisione della Commissione specializzata Procedure di qualificazione del CSFO del 29.8.2012).

f) Indennizzo agli esperti che correggono i controlli del successo d'apprendimento (cfr. programma quadro BEM 2012, art. 6.6.2)

- La Commissione specializzata Procedure di qualificazione del CSFO conferma che i rispettivi esperti ricevono un indennizzo dai cantoni. Le tariffe d'indennizzo dipendono dal volume dell'esame e devono ancora essere definite (decisione della Commissione specializzata Procedure di qualificazione del CSFO del 29.8.2012).

g) Ripetizione dei controlli del successo d'apprendimento (ulteriore elemento di qualificazione unicamente per i candidati SMC in combinazione con il percorso BEM)

- Dato che i cosiddetti controlli del successo d'apprendimento (cfr. programma quadro BEM 2012, art. 6.6.2), che i candidati SMC nel percorso BEM devono svolgere in più durante il primo anno, fanno ufficialmente parte della procedura di qualificazione, gli eventuali esami di ripetizione, che si rivelano necessari, possono essere svolti al più presto un anno dopo e quindi forse soltanto dopo la conclusione dell'intero percorso BEM (motivo: trattamento equo delle diverse professioni).
- Un prolungamento del contratto di stage ufficiale non è tuttavia necessario.

h) Definizione della durata delle prestazioni d'esame

- Nell'ambito delle discussioni delle commissioni competenti dei cantoni risp. a livello svizzero, è sorta la richiesta di definire le durate delle prestazioni d'esame rilevanti per l'AFC per i candidati SMC nel percorso BEM. Degli spazi di manovra come "almeno" risp. "durata da a" non possono essere accettati.
- Su questa base il gruppo di lavoro centrale BEM ha deciso, in occasione della riunione di fine giugno, di definire la durata dei seguenti esami come segue (valido dall'estate 2013):
- 1° esame parziale nell'elemento di qualificazione "1 Esame scritto" (programma quadro BEM 2012 paragrafo 6.2): 120 minuti (rilevante per l'AFC per i candidati SMC nel percorso BEM)
- 2° esame parziale nell'elemento di qualificazione "1 Esame scritto" (programma quadro 6.2): almeno 30 minuti (non rilevante per l'AFC per i candidati SMC nel percorso BEM)
- Controllo del successo d'apprendimento (programma quadro BEM 2012 paragrafo 6.2): 30 minuti ciascuno (rilevante per l'AFC per i candidati SMC nel percorso BEM).

L'Associazione svizzera dei banchieri pubblicherà per la primavera 2013 un programma quadro BEM adeguato secondo queste decisioni, come pure eventuali ulteriori precisazioni riguardanti le persone in formazione SMC nel percorso BEM, che entrerà in vigore con l'inizio dei percorsi in estate 2013.